

**Risposta n. 462/2023**

***OGGETTO: Trattamento fiscale del Contributo per malattia di lunga durata e del Bonus straordinario Covid-19 erogati dall'Ente Bilaterale ai lavoratori dipendenti iscritti***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Ente Bilaterale istante (di seguito anche *Istante*) rappresenta che tra le funzioni svolte rientra lo sviluppo delle pratiche di *welfare* aziendale, perseguito attraverso l'erogazione di prestazioni finalizzate a favorire il benessere dei lavoratori iscritti, in quanto dipendenti di «aziende iscritte e in regola con i versamenti dei contributi previsti».

In particolare, il "*Regolamento prestazioni di welfare territoriale 2023 per i lavoratori*" (di seguito il *Regolamento*) dell'Ente Bilaterale prevede che le prestazioni verranno erogate dallo stesso nel periodo 2023 in favore dei lavoratori iscritti.

Tra i presupposti necessari affinché il lavoratore possa fruire delle prestazioni di *welfare* vi è il regolare versamento dei contributi all'Ente Bilaterale. Il particolare, l'articolo 23 del CCNL prevede che *«il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore»*.

Le domande inoltrate dai lavoratori iscritti per richiedere le prestazioni oggetto del *Regolamento* verranno accolte, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, seguendo il criterio dell'ordine cronologico della loro presentazione.

Ciò premesso, l'*Istante* intende erogare:

- un "*Contributo per malattia di lunga durata*";
- un "*Bonus straordinario Covid-19*".

Per quanto concerne il contributo per malattia di lunga durata, l'articolo 11 del *Regolamento*, prevede che *«Per contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata, è riconosciuto, ai lavoratori, un contributo una tantum in misura fissa, pari a € 1.000,00; il contributo sarà erogato fino a esaurimento del budget straordinario stanziato dall'Ente Bilaterale in accordo con il Consiglio Direttivo. Le domande pervenute saranno evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione. In ragione del carattere limitato delle risorse stanziato, ai fini del punteggio da assegnare in graduatoria, verrà, in subordine, assegnato un punteggio più alto ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita per malattia»*.

Per quanto concerne il "*Bonus straordinario Covid-19*", l'articolo 12 del *Regolamento*, prevede che *«Per contrastare gli effetti negativi generati dall'emergenza Covid-19, è riconosciuto, ai lavoratori, un contributo straordinario una tantum in*

*misura fissa, pari a € 200,00; il bonus sarà erogato fino a esaurimento del budget straordinario stanziato dall'Ente Bilaterale in accordo con il Consiglio Direttivo. Le domande pervenute saranno inserite in una graduatoria determinata dall'ordine cronologico del loro ricevimento. In ragione del carattere limitato delle risorse stanziata ai fini del bonus straordinario, ai fini del punteggio da assegnare in graduatoria, verrà, in subordine, assegnato un punteggio più alto ai lavoratori aventi diritto al bonus con figli a carico. In ulteriore subordine e in via prettamente residuale, a parità di punteggio tra lavoratori aventi diritto e con figli a carico, verrà assegnato un punteggio più alto ai lavoratori con accesso alle forme di integrazione salariale ordinaria e straordinaria».*

L'Istante, alla luce di quanto previsto dal *Regolamento*, rappresenta che entrambi i contributi hanno carattere *una tantum* e sono in misura fissa, inoltre le domande verranno evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Scrivente in riferimento al "*Bonus straordinario Covid-19*", l'Istante rappresenta che il citato *bonus* «*non svolge una funzione di sostegno di una particolare situazione di incapienza reddituale, bensì intende alleviare gli effetti negativi che, a seguito della pandemia da Covid-19, si sono riverberati sugli iscritti all'Ente (...). La crisi pandemica causata dal Covid-19 ha generato un complessivo stravolgimento delle abitudini quotidiane e prescritto una nuova impostazione del rapporto tra sfera lavorativa e sfera privata. L'intera popolazione è stata sottoposta a forti pressioni, sanitarie, sociali, psicologiche, le cui ripercussioni sono ad oggi evidenti*».

Inoltre, l'Istante evidenzia che «*gli effetti negativi che "il Bonus straordinario Covid-19" intende contrastare si sono manifestati, a danno degli iscritti all'Ente, nel*

*periodo di vigenza dello stato di emergenza cagionato dall'epidemia di Covid-19, ossia tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Sebbene la mera manifestazione degli effetti negativi menzionati sia limitata al periodo di vigenza dello stato di emergenza, ciò non fa venire in meno, anche successivamente a tale periodo, l'onere per l'Istante di adempiere ai fini assistenziali dallo stesso perseguiti».*

Ciò premesso, l'Istante chiede se in qualità di sostituto di imposta debba applicare per il "Contributo per malattia di lunga durata" e per il "Bonus straordinario Covid-19" la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

*L'Istante evidenzia che il "Contributo per malattia di lunga durata" verrà erogato «a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell'iscritto, attestata da apposita certificazione medica, ed è corrisposto una tantum e in misura fissa. (...) la causa sottesa all'erogazione medesima non è costituita dal mancato conseguimento o dalla perdita di un reddito; attraverso la previsione del "Contributo per malattia di lunga durata", l'Istante intende, in coerenza con i propri fini assistenziali, contrastare gli effetti negativi cagionati all'iscritto dalla malattia o dall'infortunio».*

Relativamente al "Bonus straordinario Covid-19", l'Istante rappresenta che tale erogazione «non intende compensare un reddito che il lavoratore non percepisce a causa, ad esempio, dell'inattività lavorativa; la causa allo stesso sottesa non è il mancato conseguimento o la perdita di un reddito, ex articolo 6, comma 2, Tuir, bensì l'animus

*donandi con il quale l'attuale Istante intende agire. Si intende, difatti, in coerenza con i propri fini assistenziali, alleviare gli effetti negativi che, a seguito della pandemia da Covid-19, si sono riverberati sui propri iscritti».*

Inoltre, l'Ente Bilaterale ritiene che l'erogazione di entrambi i contributi non dipenderanno, sotto il profilo dell'*an* e del *quantum*, da parametri reddituali o da specifiche situazioni retributive del beneficiario. Ciò risulta evidente anche soffermandosi sulle modalità di erogazione dei contributi in esame, in quanto il carattere limitato delle risorse imporrà di stilare una graduatoria degli iscritti richiedenti il contributo.

Pertanto, ad avviso dell'*Istante*, le caratteristiche del "*Contributo per malattia di lunga durata*" e del "*Bonus straordinario Covid 19*" «non consentono di affermarne la riconducibilità ad alcuna delle categorie di reddito previste dall'*art. 6, comma 1, TUIR*, né la natura di provento sostitutivo, ai sensi dell'*art. 6, comma 2, TUIR*».

Conseguentemente, l'*Istante* ritiene che le prestazioni in oggetto non concorrono alla formazione del reddito dei beneficiari.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, contenente disposizioni in materia di «*Attuazione delle deleghe in materia disoccupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*», definisce gli "*enti bilaterali*" quali «*organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:(...) la programmazione*

*di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; (...) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».*

Le questioni di natura tributaria che sorgono in relazione agli enti bilaterali attengono al trattamento fiscale dei contributi versati all'ente, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché al trattamento fiscale delle prestazioni erogate da gli enti medesimi.

Nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E, per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale è stato chiarito che esso deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (cfr. circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 4 marzo 1999, n. 55).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Tuir, i *«singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi».*

Il successivo comma 2 specifica che i *«proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi,*

*esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».*

Con riferimento alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali, nella risposta pubblicata il 4 ottobre 2018, n. 24 è stato chiarito che il relativo trattamento fiscale deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi e che, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi. In particolare, le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire.

Nella citata risposta è stato chiarito che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104 del 1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir, non rilevano ai fini fiscali.

Al contrario, invece, le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir.

Nella risposta pubblicata il 23 settembre 2020, n. 395, in relazione all'erogazione *una tantum*, da parte di un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti, di un'indennità corrisposta in presenza di uno stato di bisogno derivante dal contagio da *Covid-19*, sulla base della attestazione rilasciata dall'Autorità medica competente, indipendentemente

dalla retribuzione dell'iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito, è stato chiarito che la stessa non rileva sotto il profilo fiscale, ai sensi dell'articolo 6 del Tuir, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.

Inoltre, la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, in relazione ai contributi assistenziali concessi da enti privati di previdenza e assistenza ai professionisti in attività o in pensione, propri assicurati, qualora erogati per calamità naturali che hanno procurato danni ad immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale, ha ribadito che le circolari n. 326 del 23 dicembre 1997 e n. 55 del 4 marzo 1999 hanno precisato che le prestazioni erogate da Enti o Casse ai propri iscritti sono soggette a tassazione solo se classificabili nelle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del TUIR. Nello specifico, la citata circolare chiarisce che detti contributi, erogati dalla cassa previdenziale per i danni provocati da calamità naturali alla prima abitazione o allo studio professionale degli iscritti, non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali sulla base dell'iscrizione all'ente previdenziale di appartenenza. La natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude, quindi, la rilevanza degli stessi sia per i professionisti in pensione che per quelli in attività.

Nel caso in esame, l'Ente Bilaterale istante, in base ad apposito *Regolamento*, corrisponde contributi, *una tantum* e in misura fissa, sulla base di apposita domanda da parte del lavoratore iscritto, «*fino ad esaurimento del budget straordinario stanziato*» in base ad «*una graduatoria determinata dall'ordine cronologico di ricevimento*» e, a parità di data di presentazione, in base a determinati criteri previsti dal *Regolamento*. In particolare, secondo quanto rappresentato (anche a seguito della richiesta di documentazione integrativa), l'Ente eroga:

- un "Contributo per malattia di lunga durata", «a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell'iscritto, attestata da apposita certificazione medica, ed è corrisposto una tantum e in misura fissa. (...) la causa sottesa all'erogazione medesima non è costituita dal mancato conseguimento o dalla perdita di un reddito; attraverso la previsione del "Contributo per malattia di lunga durata", l'Istante intende, in coerenza con i propri fini assistenziali, contrastare gli effetti negativi cagionati all'iscritto dalla malattia o dall'infortunio»;

- un "Bonus straordinario Covid-19", avente natura puramente assistenziale, in quanto lo scopo dell'erogazione è quello di alleviare le conseguenze negative che la pandemia da Covid-19 ha cagionato ai lavoratori iscritti e alle loro famiglie. In particolare, come rappresentato dall'Istante, «l'emergenza sanitaria ha imposto restrizioni che hanno dettato nuovi stili di vita e limitato la mobilità. Le restrizioni alla mobilità hanno determinato un progressivo isolamento, il quale ha reso necessario provvedere alla riorganizzazione della quotidianità. Il riferimento è, ad esempio, alla ricerca di nuove modalità per adempiere agli oneri di assistenza ai figli o ai familiari non autosufficienti, circostanza che ha comportato un necessario ripensamento delle precedenti consuetudini di vita e una nuova allocazione delle risorse familiari».

Sulla base di quanto rappresentato, dunque, i contributi in esame, corrisposti una tantum e in misura fissa, agli iscritti che ne facciamo richiesta sono erogati per finalità assistenziali e, pertanto, in linea con la prassi, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir.

Conseguentemente, non trova applicazione la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**LA DIRETTRICE CENTRALE**  
**(firmato digitalmente)**